

Una guida a supporto degli imprenditori, al bivio tra disponibilità liquide ed esigenze fiscali

Aziende alle prese con il rebus dei pagamenti di fine anno

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Dirottare la liquidità esistente sul pagamento dei debiti che consentono la deduzione fiscale: è una delle priorità che le aziende devono risolvere nei pochi giorni che mancano alla chiusura dell'esercizio 2023. La contrazione di ordini e vendite del secondo semestre dell'anno corrente si riflette sulla cassa e, per conseguenza, non sempre può essere facile dosare opportunamente le disponibilità. Prima fra tutte, va rammentata la casistica dei compensi agli amministratori deliberati nel corso dell'anno. Gli stessi, per essere deducibili, devono essere pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo (cosiddetto principio di cassa allargata), ovvero entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento se il beneficiario è titolare di partita Iva (cosiddetto principio di cassa rigida). Diversamente operando, il costo rimane collocato nel bilancio, ma la deduzione fiscale viene rimandata al periodo di erogazione, con connessa necessità di rilevare le imposte differite attive. Ma non va dimenticato che, in virtù delle delibere assunte entro lo scorso 31 dicembre 2022 per cogliere le opportunità del cosiddetto periodo transitorio, le aziende possono avere deciso di distribuire dividendi ai soci al fine di consentire loro di applicare la tassazione progressiva Irpef in sostituzione dell'imposizione sostitutiva del 26%. Vero è che, in tale caso, nessuno obbliga a pagare le somme entro la fine d'anno,

ma tale comportamento potrebbe rendersi necessario per incontrare le esigenze personali dei soci, che potrebbero avere la necessità di generare un reddito imponibile, necessario per generare imposta sufficiente ad assorbire detrazioni (tipicamente quelle sui lavori immobiliari). Rispetto al passato, invece, pare meno pressante l'esigenza di pianificare gli investimenti in beni materiali industria 4.0; infatti, diversamente da quanto sperimentato nel passaggio dal 2022 al 2023, la misura del credito rimane fissata (per il primo scaglione di investimenti) nella misura del 20% per l'intero periodo dal 2023 al 2025. Non si ravvede, dunque, alcuna esigenza di effettuare la prenotazione dei beni entro la fine d'anno. Casomai, si potrebbe delineare questa necessità per la più limitata casistica degli investimenti in beni immateriali industria 4.0, in relazione ai quali la misura del credito per l'anno 2023 (comprendendo le prenotazioni entro il 31 dicembre) si attesta al 20%, rispetto al minore beneficio spettante per il 2024, fissato nella percentuale del 15%. Le tante esigenze tra loro sovrapposte si scontrano con elementi tipici del mese di dicembre: il minore fatturato connesso alla riduzione dei giorni lavorativi (escludendo, ovviamente, il comparto del commercio al dettaglio e degli alimentari), l'effetto delle mensilità aggiuntive e dei premi di produzione dovuti al personale dipendente, con incremento della liquidità necessaria nel brevissimo periodo. Vero è che, per fortuna, gli effetti della crisi pandemica stanno confluendo nell'archi-

vio della memoria; per smorzare subito gli entusiasmi, però, va ricordato l'andamento altalenante dei prezzi delle materie prime energetiche, l'impatto dell'incremento del costo del denaro e l'incertezza delle previsioni future che accompagna da tempo l'economia. Ove la liquidità manchi o sia insufficiente, si potrà semplicemente rinviare il pagamento, ove possibile; si pensi al caso dei compensi agli amministratori che, in primis, dovrebbero avere a cuore il mantenimento di equilibri finanziari e, per conseguenza, potrebbero tranquillamente decidere di rinviare l'incasso dei loro emolumenti. Ma la scelta non risulta neutra, in quanto il differimento determinerà un incremento degli esborsi per imposte previste per la prossima primavera, determinando una sorta di effetto boomerang. Ciò che non va assolutamente fatto, invece, è quello di dirottare in modo indebito i pagamenti verso le poste che sono più convenienti per la società, sotto i molteplici aspetti considerati; infatti, ai fini di ripararsi da eventuali responsabilità, si dovranno sempre osservare le regole gerarchiche evitando pagamenti preferenziali che, in caso di successivo default, potrebbero essere contestati. Attenzione anche alla comune tentazione di non adempiere al pagamento delle ricevute bancarie dei fornitori, dirottando altrove la liquidità; il sistema bancario legge tali comportamenti come fonti di innesco per un peggioramento del rating aziendale, che potrebbe determinare un peggioramento della propensione al finanziamento e del relativo costo.

© Riproduzione riservata



Gli impieghi che assorbono liquidità

Compensi agli amministratori	La deducibilità fiscale dei compensi è subordinata all'avvenuto pagamento delle somme entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il compenso sia erogato ad amministratori con partita Iva, va invece rigorosamente rispettata la data del 31 dicembre
Distribuzione dividendi	Le pianificate distribuzioni di dividendi, deliberate entro il 31 dicembre 2022 e connesse al c.d. periodo transitorio, possono essere auspicate dai soci che necessitano di imponibili e imposte per assorbire oneri deducibili e detrazioni di imposta
Prenotazione investimenti	Minori tentazioni sul versante della prenotazione degli investimenti in beni industria 4.0. Infatti, il credito di imposta per i beni materiali rimane invariato al 20% tra il 2023 e il 2024; per quanto attiene al credito per acquisto di beni immateriali, invece, il credito scenderà al 15% dal 2024, rispetto al 20% del 2023

Compensi agli amministratori: il metodo di pagamento fa la differenza

Per i compensi erogati agli amministratori la deducibilità è collegata al momento del pagamento. A norma dell'articolo 95, comma 5 del Tuir, i compensi sono fiscalmente deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti: occorre, quindi, seguire l'ordinario principio di cassa (deducibilità nell'esercizio in cui avviene il pagamento) e non quello di competenza. In particolare, tali compensi, laddove "assimilati" ai redditi da lavoro dipendente, fruiscono del principio cosiddetto di cassa "allargato" di cui all'articolo 51, comma 1 del Tuir, secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Ne consegue che i compensi percepiti dall'amministratore entro tale data saranno ugualmente deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2023, mentre quelli

percepiti successivamente (dal 13 gennaio 2024), concorreranno alla determinazione del reddito nel periodo d'imposta di erogazione (2024). Ove si scelga l'assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull'assegno in quanto è da tale momento che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato). Analoga conclusione vale nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato con bonifico bancario: si deve far riferimento al giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell'accredito sul conto corrente (Cassazione civile sez. V n. 20033/2017). Fino al momento dell'effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata. Ne consegue che, in caso di pagamento del compenso a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile nell'eserci-

zio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. Resta fuori dall'applicazione del principio di cassa allargato il compenso corrisposto a un amministratore professionista (titolare di partita Iva): in tal caso, il compenso, rientrando nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, è assoggettato a un principio di cassa puro. Pertanto, i compensi percepiti saranno deducibili dalla società nell'anno in cui risultano pagati. Ciò detto, appare chiaro che il trattamento fiscale del compenso è strettamente legato alla soggettività dell'amministratore: se questi è un dipendente o assimilato, il corrispettivo troverà spazio in apposito cedolino paga mentre, se lo stesso è un professionista iscritto a un Albo, il corrispettivo potrà rientrare nell'attività abituale di questi e verrà emesso apposito avviso di

parcella e fattura. Non mancano casistiche ancora dubbie. Tra queste, la deducibilità dei contributi previdenziali: la dottrina prevalente (in mancanza di una posizione ufficiale) ritiene applicabile, ai fini della deducibilità, il criterio di competenza. La deduzione del compenso risulta strettamente legata alla presenza di una delibera assembleare, la cui assenza non può essere sanata con la successiva approvazione del bilancio, salvo esporre nell'ordine del giorno del consesso anche la ratifica del compenso, con specifica ed esplicita discussione di tale punto dell'ordine del giorno. Anche ove si sanasse la mancanza, ci si deve interrogare sul periodo di competenza di tale compenso, qualora il medesimo, per esempio, sia stato pagato nel 2023, ma ratificato da un'assemblea del 2024.

— © Riproduzione riservata —